

16 agosto 2023

SOMMARIO

[♦ In evidenza](#)

Pag. 1

[♦ Tassa piatta incrementale \(flat tax\) per l'anno 2023](#)

Pag. 2

[♦ Deducibilità interessi passivi su mutui](#)

Pag. 4

[♦ Detrazione per rimozione barriere architettoniche](#)

Pag. 5

[♦ Obbligo di attestazione "SOA" per bonus edilizi](#)

Pag. 6

[♦ Imposta di bollo su fattura elettronica](#)

Pag. 7

[♦ Principali adempimenti mese di agosto 2023](#)

Pag. 8

[♦ Principali adempimenti mese di settembre 2023](#)

Pag. 10



In evidenza

RICICLAGGIO CON CONTO CORRENTE MESSO A DISPOSIZIONE PER ALTRI

- Secondo la Cassazione, Sezione Penale (sentenza n. 29346/2023), deve essere ritenuto riciclaggio ex art. 648-bis c.p. l'offrire il proprio conto corrente per farvi transitare l'altrui denaro illecito. Infatti, anche se il reato presupposto è stato perfezionato per mano del suo autore, ogni condotta successiva posta in essere in via autonoma da soggetti terzi, che non abbiano contribuito alla realizzazione del reato presupposto, integra la fattispecie di riciclaggio.



Tassa piatta incrementale (flat tax) per l'anno 2023

La L. 197/2022 prevede che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Con circolare n. 18/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione della flat tax incrementale. Con circolare n. 18/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione della flat tax incrementale.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	Contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.
	Temporale	Per il solo anno 2023.
TASSAZIONE	Alternativa	In luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'art. 11 Tuir.
	Imposta	Imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% .
	Base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023; il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La differenza è decurtata di un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> La relazione illustrativa alla L. 197/2022 precisa che la decurtazione è applicata al maggiore dei redditi del triennio. L'Agenzia delle Entrate ha confermato tale interpretazione. </div>
DISPOSIZIONI APPLICABILI	Rilevanza del reddito	Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2024	Imposta del periodo precedente	<p>Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanto, le imposte dovute per l'anno 2023 dovranno essere calcolate 2 volte: <ul style="list-style-type: none"> con l'applicazione della flat tax incrementale per determinare il saldo dell'anno (2023); senza agevolazione per determinare l'ammontare degli acconti dovuti per il 2024.



Tassa piatta incrementale (flat tax) per l'anno 2023 (segue)

REDDITI ESCLUSI DAL BENEFICIO

- Sono esclusi dal regime agevolativo:
 - i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di "trasparenza" ai sensi dell'art. 5, c. 1 Tuir;
 - i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 Tuir;
 - i redditi di cui all'art. 53, c. 1 Tuir, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lett. c) del c. 3 dell'art. 5 Tuir, imputati ai singoli associati.
- L'accesso alla "flat tax incrementale" non è precluso agli imprenditori individuali e alle persone fisiche esercenti arti e professioni che siano altresì soci di società di persone; in tal caso, il regime opera con esclusivo riferimento al reddito d'impresa derivante dall'esercizio dell'impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 Tuir.
- Nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito assoggettato alla tassa piatta incrementale, non rilevano né i valori positivi, né i valori negativi dei redditi imputati al socio in ragione del principio di trasparenza fiscale.
- L'accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l'anno d'imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d'anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a € 100.000. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l'intero anno d'imposta 2023.

Resta fermo che il **contribuente non può, invece, in via generale, modificare in corso d'anno il regime fiscale adottato.**

Esempio

Esempi di calcolo

Anno d'imposta e modalità di calcolo	Importo in euro
Reddito* 2023	100.000
Reddito* 2022	80.000
Reddito* 2021	70.000
Reddito* 2020	60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	100.000 - 80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (€ 80.000 conseguito nell'anno 2022)	4.000
Reddito soggetto a "flat tax incrementale" (15%)	20.000 - 4.000 = 16.000
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie Irpef)	100.000 - 16.000 = 84.000

* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d'impresa e/o di lavoro autonomo

Anno d'imposta e modalità di calcolo	Importo in euro
Reddito* 2023	200.000
Reddito* 2022	80.000
Reddito* 2021	70.000
Reddito* 2020	60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	200.000 - 80.000 = 120.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (€ 80.000 conseguito nell'anno 2022)	4.000
Reddito soggetto a "flat tax incrementale" (15%)	120.000 - 4.000 = 116.000 40.000 (limite massimo)
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie Irpef)	200.000 - 40.000 = 160.000

* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d'impresa e/o di lavoro autonomo



Deducibilità interessi passivi su mutui

Sono detraibili gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione per interessi passivi su mutui spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado). La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite è riferito all'**ammontare complessivo** degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (esempio: coniugi **non fiscalmente a carico** l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di € 2.000,00 ciascuno). Se, invece, **il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.** La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia **adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto** e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato. Nel modello Redditi 2023 PF occorre tenere distinti gli interessi derivanti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli derivanti da mutui stipulati dal 1.01.2022, allo scopo di consentire la determinazione dell'eventuale trattamento integrativo, per i soggetti con "reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali", compreso tra € 15.001 e € 28.000.

Immobili interessati	Scopo del mutuo	Data di stipula	Detrazione 19%
ABITAZIONE PRINCIPALE "Prima casa"	Acquisto Mutuo ipotecario	Fino al 31.12.1992	Limite di € 4.000,00 per ciascun intestatario
		Dal 1.01.1993	Limite di € 4.000,00 (da suddividere tra i cointestatari, se il coniuge non è a carico)
	Costruzione e la ristrutturazione edilizia Mutuo ipotecario	Dal 1.01.1998	Massimo € 2.582,28 complessivi
	Manutenzione, restauro e ristrutturazione Qualsiasi mutuo	Solo per mutui stipulati nell'anno 1997	Massimo € 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari
ABITAZIONE NON PRINCIPALE	Acquisto Mutuo ipotecario	Fino al 31.12.1992	Limite di € 2.065,83 per ciascun cointestatario
	Manutenzione, restauro e ristrutturazione Qualsiasi mutuo	Solo per mutui stipulati nell'anno 1997	Massimo € 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari
ALTRI IMMOBILI	Acquisto, costruzione e ristrutturazione Mutuo ipotecario	Fino al 31.12.1990	Limite di € 2.065,83 per ciascun cointestatario
	Manutenzione, restauro e ristrutturazione Qualsiasi mutuo	Solo per mutui stipulati nell'anno 1997	Massimo € 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari

Anno 1997

Per i soli mutui stipulati nell'anno 1997, relativi alla realizzazione di interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione), si detrae dall'imposta lorda Irpef, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al **19%** dell'ammontare complessivo, **non superiore a € 2.582,28**, degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.



[ESEMPIO DI COMPILAZIONE](#)



Detrazione per rimozione barriere architettoniche

Per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche è riconosciuta una detrazione (che si affianca alle tipologie già esistenti e che permangono in vigore, rispettivamente in seno al bonus per il recupero edilizio c.d. 50% e quale intervento trainabile dal Superbonus 110%) **con aliquota del 75% e ripartizione in 5 quote annue di pari importo, con plafond di spesa differenziati per fattispecie**. Con circolare n. 17/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione, specificando che non si trasferisce in caso di decesso del contribuente, né in caso di cessione dell'immobile.

DETRAZIONE

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute **dal 1.01.2022 al 31.12.2025** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in **edifici già esistenti**.

MISURA DELLA DETRAZIONE

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del **75% delle spese sostenute** ed è calcolata su **un ammontare complessivo non superiore a**:
 - **€ 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - **€ 40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
 - **€ 30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a € 530.000, calcolato moltiplicando € 40.000 x 8 (€ 320.000) e € 30.000 x 7 (€ 210.000).

Sono, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio, interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo previsto per le unità unifamiliari di € 50.000.

REQUISITI

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per i lavori edili avviati dal 28.05.2022 di importo complessivo superiore a € 70.000 la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27.05.2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONE

- In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.
- La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili.
- Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile.
- Dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta.
- In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236.



Obbligo di attestazione "SOA" per bonus edilizi

L'art. 10-bis del D.L. 21.03.2022, n. 211 ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, **l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA (art. 84 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).**

L'intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

CERTIFICAZIONE SOA

La certificazione SOA è un'attestazione che (di regola) abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di **lavori pubblici** di importo superiore a € 150.000.

La certificazione SOA è rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e attesta che l'impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

Dal 1.01.2023
al 30.06.2023

Fase
transitoria

- Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi), **l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000** deve essere affidata a:
 - imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA;
 - imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta **sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.**
- Con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30.06.2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.

Dal 1.07.2023

Ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di **importo superiore a € 516.000** è affidata esclusivamente alle imprese **in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto** di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA.

Pertanto, **terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1.07.2023**, per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

REQUISITO PER LA DETRAZIONE

- La detrazione relativa alle **spese sostenute a decorrere dal 1.07.2023** è subordinata **all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione** di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
- In relazione ai lavori affidati alle imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1.07.2023 è, dunque, subordinata all'avvenuto rilascio della suddetta attestazione.

LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 516.000

- Ai fini della determinazione dell'importo di € 516.000, **l'importo dei lavori deve intendersi al netto dell'Iva.**
- La normativa prevede che il limite di € 516.000 è calcolato avendo riguardo singolarmente a **ciascun contratto di appalto e di subappalto.**
- Ne consegue che, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le "condizioni SOA" devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i € 516.000, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a € 516.000.



Imposta di bollo su fattura elettronica

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ¹	Scadenza di versamento ²	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate ³	Variazione dati da parte del contribuente ⁴
1° trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta 1° trimestre è inferiore a € 5.000⁵ .	15.04	30.04
			Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000⁵ .		
2° trimestre	20.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000⁵ .	15.07	10.09
3° trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
4° trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01

Note	^{1.}	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni. Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
	^{2.}	In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.
	^{3.}	Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
	^{4.}	<ul style="list-style-type: none"> Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
	^{5.}	Per le fatture emesse dal 1.01.2023. In precedenza il limite era pari a € 250.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2023*

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 agosto*	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2023.</p>
		<p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa al periodo d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2023, mediante il modello F24.</p>
		<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	
Mercoledì 16 agosto* (segue)	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2023.</p>
		<p>Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2022 e all'acconto 2023, devono effettuare il versamento della relativa rata.</p>
	Inail	



Principali adempimenti mese di agosto 2023* (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 20 agosto¹	Enasarco	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2023.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Venerdì 25 agosto¹	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 30 agosto	Imposte dirette	Redditi 2023 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Giovedì 31 agosto	Imposte dirette	Redditi 2023 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).	
Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).	
Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2023.	

* *Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).*

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	---



Principali adempimenti mese di settembre 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2023 (D.L. 132/2014).
Lunedì 4 settembre	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Domenica 10 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Venerdì 15 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Sabato 16 settembre ¹	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2023.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	



Principali adempimenti mese di settembre 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 settembre¹ (segue)	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Versamento della 2 ^a rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2023.
		Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2023, mediante il modello F24.
Lunedì 18 settembre	Ragionieri Commercialisti	Versamento - Termine di versamento della 5 ^a rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).
Mercoledì 20 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Lunedì 25 settembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 27 settembre	Imposte dirette	Mod. Redditi precompilato - Ultimo giorno utile per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24.
Sabato 30 settembre¹	Imposte dirette	Redditi 2023 - I soggetti non titolari di partita Iva , che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		Mod. 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.
		Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.2023.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2023.
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
		Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Gruppo Iva	Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2024.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2023 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2023.
	Spese sanitarie	Trasmissione al STS - Entro il 30.09.2023 dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2023 (D.M. 2.02.2023).
	Bonus energetici	Compensazione - Termine di utilizzo dei crediti del 3° trimestre 2022 nonché, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per le imprese energivore/non energivore/gasivore/non gasivore.
Bonus carburanti	Compensazione - Termine di utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti, per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca in relazione al 3° trimestre 2022 (D.L. 51/2023).	
Indennità alluvionati	Domanda - Termine di presentazione della domanda da parte dei lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all'art. 8, c. 1 D.L. 61/2023 (Circ. Inps 54/2023).	
Cripto-valute	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva delle cripto-attività (Comunicato Mef 13.06.2023).	



Principali adempimenti mese di settembre 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 30 settembre ¹	Assegnazione/ cessione agevolata beni ai soci	Opzione e versamento - La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa entro il 30.09.2023, applicando disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2023, si trasformano in società semplici. Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura del 60%, deve essere effettuato entro il 30.09.2023 (art. 1, cc. 100-105 L. 197/2022).
	Affrancamento quote OICR	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario che ne riceve provvista dal contribuente (art. 1, cc. 112-114 L. 197/2022).
	Rottamazione quater	Comunicazione - Termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.
	Liti pendenti	Adesione - Termine di presentazione della domanda e di pagamento degli importi dovuti in unica soluzione o della 1ª rata se gli importi dovuti superano € 1.000 (art. 1, c. 186 L. 197/2022).
	Ravvedimento speciale	Versamento - Termine per la rimozione della violazione e pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione o della 1ª rata (art. 1, cc. 174/178 L. 197/2022).
	Omesso pagamento rate da istituti deflattivi	Regolarizzazione - Termine di versamento della 3ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).
	Definizione agevolata per alluvionati	Adesione - Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", i termini e le scadenze della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" prevista dalla L. 197/2022), sono prorogati di 3 mesi. La domanda può essere presentata online entro il 30.09.2023.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2023 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	5 per mille	Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno ferialo successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------	---